



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

Via Dante 25 – 10090 San Giorgio Canavese (TO)

Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06

Cod.Fisc./P.Iva: 02143040018

E-mail: tecnicocomunale@comunesangiorgio.it – P.E.C.: tecnico.sangiorgio@cert.ruparpiemonte.it

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Ref.: D:\Documents\LAVORI PUBBLICI\IMMOBILI COMUNALI\CIMITERO\2014 - SERVIZI CIMITERIALI\CAPITOLATO\capitolato servizi cimiteriali.doc

01/10/2013 14.44.00

SERVIZI CIMITERIALI INUMAZIONE E TUMULAZIONE DI SALME NEI CIMITERI COMUNALI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi cimiteriali da svolgere nei cimiteri comunali del capoluogo e della frazione Cortereggio:

1. GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI.

- ♦ Pulizia ordinaria dell'area cimiteriale interna (viali, spazi tra le tombe, sentieri, bagni pubblici, ecc.), ordinaria manutenzione (così come definito dal codice civile in materia di locazione di immobili), delle opere di muratura interna, degli elementi decorativi e delle piante ornamentali di proprietà comunale, facenti parte del complesso, con particolare riguardo alla pulizia delle coperture dei loculi, compresi i canali di gronda;
- ♦ Svuotamento contenitori rifiuti;
- ♦ Pulizia servizi igienici;
- ♦ Potatura alberi e rosai, potatura e regolazione delle siepi (alberi, siepi e rosai presenti all'interno del cimitero e nell'adiacente Parco della Rimembranza);
- ♦ Pulizia dei viali in ghiaia e delle aree di inumazione dalle erbe infestanti con diserbante o mezzi alternativi;
- ♦ Spalatura neve e trattamento con sale antighiaccio nei viali;
- ♦ Spargimento ghiaia in occasione della festività di tutti i Santi (ghiaia fornita dall'Amministrazione Comunale);
- ♦ Taglio erba nelle aiuole ed in tutte le zone verdi del cimitero, pulizia esterna del piazzale e del Parco della Rimembranza;
- ♦ Svuotamento bidoni e cestini immondizia;

2. PRESTAZIONI TANATOLOGICHE.

- ♦ Scavo fosse per inumazione e successivo riempimento e ripristino;
- ♦ Fornitura e montaggio ponte per tumulazione e chiusura loculi e cellette ossario, sia a seguito di sepolture che a seguito di esumazione e successive tumulazioni;
- ♦ Tumulazione e chiusura loculi e cellette ossario, sia comunali che private, sia a seguito di sepolture che a seguito di esumazioni e successive tumulazioni;

Il servizio dovrà essere svolto in tutti i giorni feriali e, in caso di due festività consecutive, il secondo giorno festivo.

Il servizio in appalto non comprende le esumazioni e le estumulazioni.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto avrà durata triennale con decorrenza dal 01.01.2014 e termine al 31.12.2016.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO.

L'importo delle prestazioni di cui alla gestione e manutenzione dei cimiteri (art. 1 punto 1 del presente capitolato d'appalto) ammonta a base d'asta, a corpo, ad € 7.800,00 oltre IVA annui e sarà corrisposto in rate quadrimestrali posticipate, dietro presentazione di fattura, soggetta ad IVA da parte del conduttore.

L'importo delle prestazioni tanatologiche a domanda previste nel presente capitolato (art. 1 punto 2) ammonta a base d'asta, a misura, ad €. 4.200,00 oltre IVA annui, stimate su quelle realmente effettuate in

media negli anni dal 2009 al 2012. Detto importo annuo è riferito al numero di operazioni presuntive ed al prezzo riferito ad ogni singola operazione, di seguito riportato, oggetto del presente capitolato:

Categoria di lavoro	Importo unitario a base d'asta
Tumulazioni in loculo	€ 100,00
Tumulazioni in celletta ossario	€ 45,00
Inumazioni	€ 150,00

Si fa presente che l'importo complessivo sopra indicato è un dato presunto che non è assolutamente certo, in quanto derivante da un numero ipotetico di operazioni che saranno effettuate nel corso del periodo di affidamento.

L'importo delle prestazioni di cui al presente punto sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di fattura, soggetta ad IVA da parte del conduttore che sarà compilata tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte e potrà cambiare tanto in aumento quanto in diminuzione, per effetto di variazioni del reale volume delle operazioni eseguite o anche a causa di soppressione di alcune categorie previste, senza che l'impresa appaltatrice possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nelle presenti condizioni esecutive o prezzi diversi da quelli offerti.

L'importo presunto a base di gara è il seguente: per la durata triennale, Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) IVA esclusa e pari ad una annualità di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) IVA esclusa.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere derivante dall'espletamento dei servizi di cui all'art. 1.

Il prezzo indicato a base d'asta si deve intendere comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa per impiego di manodopera, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, e attrezzature e quant'altro necessario a rendere il servizio funzionale e a perfetta regola d'arte, e a mantenere i cimiteri secondo le esigenze dettate dal decoro dei luoghi.

L'appaltatore non può pretendere dal Comune, per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, il tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo.

ART. 4 – DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO.

Per partecipare all'appalto la ditta dovrà presentare la documentazione che sarà richiesta dal bando di gara/lettera d'invito.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA.

A titolo di cauzione definitiva l'appaltatore versa la somma pari a 1/10 dell'importo dell'esito della gara in denaro o con fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza, la cauzione, potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo del canone d'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 6 – GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con proprio personale mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Dovrà essere garantita l'inumazione o la tumulazione delle salme, sia per il Cimitero del Capoluogo che della Frazione Cortereggio in tutti i giorni feriali e, in caso di due festività consecutive, il secondo giorno festivo.

ART. 7 – MATERIALE E MEZZI.

Sono a carico dell'appaltatore tutti i mezzi, personale e materiali necessari per lo svolgimento regolare del servizio.

ART. 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi e antinfortunistici per il personale ed i mezzi, nonché l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

Lo stesso dovrà, in ogni caso, dare attuazione alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

In particolare l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'amministrazione comunale o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative urgenti.

ART. 9 – SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO – DANNI A TERZI.

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Impresa assume ogni responsabilità inerente la sicurezza del luogo di lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti il presente appalto, nei confronti del personale impiegato.

L'impresa assume altresì ogni responsabilità nei confronti dei terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato nonché degli atti tutti ad esso connessi e dal relativo contratto.

Le contestazioni del Comune saranno comunicate all'appaltatore per iscritto.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL PERSONALE.

Il personale addetto all'espletamento del servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dell'utente; ogni manchevolezza che dovesse derivare dagli utenti dovrà essere tempestivamente comunicata a cura dell'appaltatore all'amministrazione Comunale.

L'appaltatore si impegna a sostituire quei dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile nello svolgimento del servizio. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

ART. 11 – PENALITA'.

Il mancato espletamento del servizio, per causa dipendente dell'appaltatore, comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- Per il mancato espletamento del servizio di inumazione o tumulazione €. 1.000,00, alla seconda mancanza si procederà alla risoluzione del contratto.
- Per il mancato espletamento del servizio di pulizia e manutenzione €. 150,00 giornaliera a decorrere dalla scadenza della lettera di diffida. Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla scadenza predetta, si procederà alla risoluzione del contratto.

Refusione spese sostenute dal Comune, pagamento di danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla rata di canone d'appalto ancora dovuta.

ART. 12 – INFORTUNI E DANNI.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrice.

A tal fine La ditta appaltatrice assumerà ogni garanzia, anche assicurativa, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

La ditta dovrà fornire al Comune, all'atto della stipula del contratto d'appalto, copia della polizza assicurativa sottoscritta a copertura dei rischi derivanti da responsabilità di qualsiasi tipo verso terzi nella gestione dei servizi cimiteriali. La polizza assicurativa deve avere un massimale per ogni sinistro, per danni sia a persone che a cose, pari a € 1.000.000,00.

Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri occorsi i danni dovranno essere risarciti direttamente dalla ditta entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuto sinistro.

ART. 13 – CONTROVERSIE.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Ivrea.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Comune di San Giorgio Canavese ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- interruzione del servizio oggetto del presente appalto e delle operazioni di seppellimento per una durata superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta appaltatrice;
- interruzione degli altri servizi cimiteriali per una durata superiore a 10 giorni, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta appaltatrice;
- gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o del contratto, da parte della ditta appaltatrice nella gestione dei servizi affidati;
- cessione del contratto e subappalto, anche parziali, da parte della ditta appaltatrice senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
- perdita, da parte della ditta appaltatrice, dei requisiti per l'esecuzione del servizio appaltato, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

ART. 15 – DIVIETO DI SUBAPPALTO.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza preventivo consenso scritto dell'amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme del presente contratto, commessa dal subappaltatore occulto unico responsabile verso il Comune e verso terzi, si intenderà l'appaltatore.

ART. 16 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto (diritti di rogito, spese di bollo e registrazione) o consequenziale a questo, nessuna esclusa, o eccettuata, sarà a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

ART. 17 – COSTITUZIONE IN MORA.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione di mora dell'appaltatore.

ART. 18 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel Comune di San Giorgio C.se. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo Messo Comunale, salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.